



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 1 DEL 10/01/2019**

### OGGETTO:

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLE PROCESSIONI ORGANIZZATE DALLA DIOCESI DI SUSÀ**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per i giorni 12 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio e 1° giugno 2019, la Diocesi di Susa ha organizzato una processione, che a partire dalle ore 8,00 si svilupperà lungo il seguente percorso:

piazza San Francesco, vicolo Rosaz, via Palazzo di Città, piazza Trento, via XX Settembre, piazza IV Novembre, Via Mazzini (ponte), via Roma, Corso Inghilterra, corso L. Couvert, Via Mompantero fino al Santuario della Madonna del Rocciamelone;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare il traffico nei percorsi cittadini sopra menzionati per salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

### ORDINA

che nei giorni 12 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio e 1° giugno 2019, a partire dalle ore 8,00 in occasione dello svolgimento della processione di cui in premessa, sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi sopra menzionati, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei servizi principali.

### DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 10 gennaio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**  
**Ennio Caffo**